

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 819 del 30.07.2009 (affisso all’Albo prot. n.17613 del31.08.2009)

Modificato con D.R. n. 8 dell’11/ 01/2022 (affisso all’Albo prot. n. 525 Rep. n. 5 del 12.01.2022)

REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE CON FINANZIAMENTI ESTERNI

CAPO I

Attività per conto terzi

Art. 1-Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, in base all’art. 67 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, le prestazioni oggetto di contratti di ricerca, formazione e consulenza, nonché le prestazioni a tariffario svolte dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell’Ateneo per conto di soggetti terzi pubblici e privati, con la finalità di:

- a) sostenere l’imprenditorialità e la capacità di proporre le proprie competenze a soggetti esterni;
- b) sviluppare le capacità di autofinanziamento dell’Università.

Le prestazioni a favore di terzi devono essere svolte in misura e secondo modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività ordinarie di didattica e di ricerca e non comportare oneri aggiuntivi al bilancio di Ateneo.

Art. 2 – Tipologia di prestazioni

1. Le prestazioni comprendono, in modo non esclusivo, quelle commissionate da soggetti terzi pubblici e privati che riguardano:

- a) attività di ricerca pura e applicata;
- b) attività di consulenza e di studio, formulazione di pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione nonché attività progettuali;
- c) attività di formazione riguardante corsi di aggiornamento, seminari e cicli di conferenze che non prevedono l’erogazione di crediti formativi e di titoli di studio universitari;
- d) ogni altra prestazione che l’Università può effettuare nell’ambito delle finalità istituzionali e

comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.

Art. 3 – Qualificazione dell'attività

1. La qualificazione di una determinata attività come “prestazione svolta per conto terzi”, è desunta da indicatori quali la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA, la parziale o totale cessione dei risultati da parte della struttura universitaria. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione

1. Le prestazioni devono essere svolte in via primaria dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in servizio nelle strutture dell'Ateneo, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari ed adeguati alle esigenze del committente.
2. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dipendente dell'Ateneo, si può fare ricorso a soggetti terzi provvisti dei necessari requisiti tecnico-professionali, affidando l'incarico in base alla normativa vigente, nei limiti di durata del contratto e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Gli incarichi sia al personale in servizio nelle strutture di Ateneo sia attribuiti a personale esterno sono pubblicati ai sensi dell'art. 15 del DLgs 33/2013.

Art. 5 – Contenuto del contratto

1. Il contratto per attività conto terzi deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto;
 - b) durata;
 - c) responsabile della prestazione;
 - d) entità del corrispettivo, con indicazione dei termini e modalità di pagamento;
 - e) descrizione delle fasi di svolgimento dell'attività;
 - f) tempi di consegna dell'eventuale documentazione, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività;
 - g) disciplina della proprietà dei risultati;
 - h) disciplina degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente;
 - i) competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Napoli, salva diversa pattuizione in casi particolari.

2. Qualora il committente richieda che l'atto da sottoscrivere contenga la previsione del pagamento di penali da parte dell'Università, tale clausola può essere accettata solo se le penali sono di valore definito.
3. Le eventuali penali sono poste a carico della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione cui sia imputabile l'inadempienza, nel limite degli emolumenti di competenza.
4. Nel caso di prestazioni di cui all'art.2 comma 1) lettera c) promosse dall'Ateneo e destinate direttamente ai formandi in luogo del contratto, dovrà essere predisposto un progetto i cui contenuti sono descritti al comma 1).

Art. 6 – Responsabile della prestazione

1. Il responsabile della prestazione è individuato nell'ambito del personale universitario, fra professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in possesso delle necessarie competenze e tenuto conto delle prestazioni richieste.
2. Il responsabile ha i seguenti compiti:
 - a) definire, di concerto con il committente, l'attività da svolgere;
 - b) proporre il personale da coinvolgere nell'esecuzione della prestazione, applicando criteri di rotazione, ove le professionalità lo consentano;
 - c) organizzare la ripartizione dei compiti tra il personale al fine di determinarne l'effettivo impegno e le attività;
 - d) definire il corrispettivo da richiedere per lo svolgimento della prestazione;
 - e) proporre il piano di ripartizione del corrispettivo, compresi i compensi al personale coinvolto;
 - f) coordinare le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con il responsabile della struttura interessata, il rispetto degli impegni assunti insieme allo svolgimento di tutte le altre attività;
 - g) certificare i risultati della prestazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – Autorizzazione alla stipula del contratto

1. I contratti ed i progetti relativi alle attività di cui all'art.2 comma 1) lettera c) sono autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente Organo collegiale della struttura dove si svolgono le attività. I contratti sono stipulati dal Rettore.
2. Alla delibera di approvazione del contratto o del progetto deve essere allegato un prospetto riepilogativo dei ricavi che si prevede di realizzare e dei costi che si prevede di sostenere per la realizzazione della prestazione.

3. L'individuazione del personale da coinvolgere nella prestazione conto terzi viene individuato rispettivamente dal Rettore per il personale docente e dal Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo anche sulla base delle indicazioni del Responsabile della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera b).

Art. 8 – Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per le prestazioni conto terzi deve essere determinato in misura tale da assicurare:
 - a) l'integrale copertura dei costi;
 - b) un margine di utile commisurato anche al grado di complessità della prestazione, al livello di specializzazione richiesto, nonché al grado di disponibilità dei risultati dell'attività che viene riconosciuto al committente, tenendo conto altresì dei prezzi di mercato.
2. In particolare, per la determinazione del corrispettivo dovranno essere valutati i seguenti elementi:
 - a) Costi diretti:
 - i) acquisto di beni e servizi (materiale di consumo, acquisto di nuove attrezzature funzionali alla prestazione o ammortamento di quelle già in uso, noleggio e manutenzione di apparecchiature o altro materiale inventariabile necessario per l'esecuzione dell'attività);
 - ii) costi del personale strutturato coinvolto;
 - iii) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione nella misura massima del 40% del corrispettivo;
 - iv) spese di viaggi e missioni.
 - b) Costi indiretti:
 - i) Spese generali (pari al 10% del valore del corrispettivo)
 - ii) Quota da destinare a quanto previsto dall'art.2 comma 1 lettera b) del Regolamento per il Fondo per la Premialità (pari al 10% del valore del corrispettivo)
3. L'utile derivante dalla prestazione conto terzi contestualmente è assunto a bilancio dell'Ateneo la cui destinazione è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e determinazione dei compensi del personale docente

1. Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le attività conto terzi in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dell'attività ordinaria.
2. I costi orari previsti per il personale docente sono determinati garantendo almeno la copertura dei

compensi lordi e di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo.

3. Il compenso complessivo sarà dedotto dal costo orario previsto nella tabella di cui sopra moltiplicato per le ore dedicate all'attività, previa verifica della copertura finanziaria a valere sugli incassi relativi alle prestazioni.
4. Qualora i compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'intero anno solare dal personale di cui al comma 1, superino il 30% della retribuzione lorda annua, la parte eccedente tale quota è destinato a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento per il Fondo per la Premialità.

Art. 10 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e determinazione dei compensi del personale tecnico amministrativo

1. Le attività conto terzi svolte dal personale tecnico-amministrativo sono da considerarsi attività di servizio.
2. Qualora siano autorizzate dal Direttore Generale potranno essere svolte fuori dall'orario ordinario di lavoro. In tal caso saranno liquidabili, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, solo le ore eccedenti l'orario di servizio previa verifica della copertura finanziaria a valere sugli incassi relativi alle prestazioni.
3. I costi orari previsti per il personale tecnico-amministrativo sono determinati in base alla tabella allegata al presente Regolamento garantendo la copertura dei compensi lordi e di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo
4. Il compenso complessivo sarà dedotto dal costo orario previsto nella tabella di cui sopra moltiplicato per le ore dedicate all'attività al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.
5. Le ore di straordinario liquidabili, comprese quelle svolte nell'ambito della prestazione conto terzi, non potranno comunque superare le 250 ore annuali.

CAPO II

Attività svolte con finanziamenti esterni

Art. 11-Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di contribuzione al Fondo di Ateneo per la Premialità (FAP) applicando una ritenuta su finanziamenti, per diverse tipologie di attività, da parte di soggetti esterni all'Ateneo, internazionali, pubblici e privati che pur non assumendo la natura di corrispettivi, di cui al precedente Capo I, prevedono e/o consentono l'imputazione di spese generali non sottoposte a specifica rendicontazione.
2. Restano in ogni caso esclusi gli importi a carico dell'Università a titolo di cofinanziamento delle

attività di cui al comma 1.

3. Sono soggetti a ritenuta:

- a) i progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari ad accesso diretto (che prevedono cioè un rapporto diretto con la Commissione Europea) e indiretto (erogati attraverso altri enti gestori) con esclusione di quelli indicati al successivo comma 4.
- b) i progetti di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione, con esclusione delle mobilità individuali;
- c) le convenzioni che non hanno natura di attività verso corrispettivo (quali quelle definite ai sensi del Capo I del presente regolamento), siglate a livello internazionale e nazionale.

4. Sono esclusi dalla ritenuta:

- a) i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
- b) le donazioni;
- c) i finanziamenti soggetti a ritenuta in base al 'Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari ed altre tipologie di corsi';
- d) le Azioni Marie Skłodowska Curie, limitatamente al periodo in cui il ricercatore è ospitato presso un ente di ricerca di un Paese Terzo;
- e) i progetti finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo;
- f) i finanziamenti derivanti da bandi competitivi per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali/overhead forfettari e di valorizzare i costi del personale strutturato dell'Ateneo.

Art. 12 - Modalità di calcolo del prelievo

- 1) La ritenuta si calcola sull'importo finanziato secondo le modalità e i casi descritti nei successivi commi.
- 2) Progetti di ricerca, innovazione e sviluppo che prevedono una voce esplicita di overhead / spese generali forfettarie:
 - a) il 50% della quota assegnata come overhead / spese generali è destinata a quanto previsto dall'art.2 comma 1 lettera b) del Regolamento per il Fondo per la Premialità. La ritenuta non potrà essere superiore al 15% dell'importo dell'ammontare del finanziamento assegnato.
 - b) Il 50% della quota assegnata come overhead resta a disposizione delle attività specifiche non previste nel piano finanziario di progetto. Tale quota è integrata con la eventuale parte eccedente la ritenuta di cui alla lettera a) del presente comma.
- 3) Progetti di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione che prevedono una voce esplicita di overhead / spese generali forfettarie:

- a) il 50% del totale sulle spese non rendicontabili è destinato a quanto previsto dall'art.2 comma 1 lettera b) del Regolamento per il Fondo per la Premialità. La ritenuta non potrà essere superiore al 15% dell'importo dell'ammontare del finanziamento assegnato.
- 4) Per i progetti di cui ai commi 2 e 3 in fase di progettazione è obbligatorio richiedere la quota massima prevista dal bando per le voci overhead e/o spese generali forfettarie / costi amministrativi o voci analoghe.
- 5) Con riferimento alle convenzioni che non prevedono attività verso corrispettivo, siglate a livello internazionale e nazionale, si utilizzeranno i criteri descritti ai commi 2) e 3) in funzione della tipologia di attività prevalente.

Art. 13 - Tempi e modalità di determinazione delle quote di prelievo

- 1) La ritenuta si calcola sull'ammontare delle spese riconosciute eleggibili e rimborsate dopo la presentazione dei rendiconti di spesa ed in base agli stati di avanzamento delle attività certificati dai responsabili dei progetti. Il versamento delle quote al FAP deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento delle attività rendicontate.

Capo III Norme generali

Art. 14 - Revisione dei limiti di importo

- 1) Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento possono essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, con applicazione alle attività i cui rapporti siano instaurati in data successiva alla deliberazione.

Art. 15 - Informazione e comunicazioni

- 1) Per consentire il costante monitoraggio delle attività poste in essere presso l'Ateneo, anche ai fini delle rilevazioni previste da vari ambiti normativi, con provvedimento del Direttore Generale sono definite le modalità di comunicazione tra le strutture dell'Ateneo coinvolte nell'ambito del presente regolamento. In sede di approvazione del bilancio di esercizio dovrà essere predisposta una sezione relativa alle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Costi del personale strutturato

Profilo	Costo orario (euro)
Categoria E.P.	49
Categoria D	39
Categoria C	32
Categoria B e CEL	28